


# IL RAVVEDIMENTO OPEROSO



Rientrano nell'ambito soggettivo dell'istituto:

**A)** ai fini dell'**imposizione diretta**, tutti i soggetti d'imposta e, cioè:

- i **contribuenti** intesi nell'accezione comune e, quindi, i titolari di redditi propri, quali le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, etc.);
- i **sostituti d'imposta**;

e possono essere oggetto di regolarizzazione:

- le violazioni inerenti all'**omesso** o all'**insufficiente versamento** delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo;
- le **violazioni** cosiddette **formali**;
- le violazioni che incidono sull'**entità** o sul **calcolo del tributo**, che sono rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973;
- le violazioni relative alla **tardiva presentazione della dichiarazione**;

In relazione alle singole fattispecie, l'eventuale regolarizzazione può essere posta in essere dalla **persona fisica autrice della violazione** e dal **soggetto solidalmente obbligato**;

**B)** ai fini dell'**IVA**, tutti i soggetti passivi del tributo e, cioè:

- gli **esercenti attività d'impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**; ed, ovviamente
- i **soggetti solidalmente obbligati** con l'autore della violazione;

e possono essere oggetto di regolarizzazione:

- le violazioni inerenti all'**omesso** o all'**insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione;
- le **violazioni c.d. formali**;
- le **violazioni di natura sostanziale** (omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, infedele dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo, etc.);

- le violazioni relative all'**omessa presentazione della dichiarazione**.

**C)** ai fini delle **altre imposte indirette**, da tutti i contribuenti interessati e possono riguardare:

- l'**omissione della richiesta di registrazione** o della presentazione della denuncia;
- l'**insufficiente dichiarazione di valore**;
- la **tardività di pagamento**;
- l'**omessa o l'irregolare tenuta del repertorio**.

Da quanto brevemente accennato si deduce che la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso non è limitata alle imposte sui redditi e all'IVA, ma si rende operativa per tutti i tributi e, di conseguenza, anche per quanto attiene all'**imposta di registro**, alle **imposte sulle successioni e donazioni** e ai **tributi locali** (ICI, etc.), nonché, nei riguardi dei sostituti d'imposta, con riguardo alle **ritenute alla fonte**.

In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo ha la possibilità di provvedere contestualmente al pagamento del **tributo dovuto e non versato** (o versato in misura inferiore), della **sanzione amministrativa ridotta** e degli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Il **termine ultimo** entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

Il ravvedimento si deve intendere **precluso** se risultano **iniziati controlli fiscali** nei confronti del contribuente; pertanto, il ricorso al ravvedimento si deve ritenere consentito a **condizione** che:

- la **violazione non sia già stata constatata**;
- **non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche** o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Violazione	Termine regolarizzazione	Sanzioni	Norma
<b>Mancato pagamento del tributo o di un acconto</b>	Entro 30 giorni dalla data della violazione	2,50% dell'importo del tributo	<b>Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 472/1997</b>
<b>Omissioni e/o errori anche se incidenti sulla determinazione o sul versamento del tributo</b>	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/10 dell'entità minima della sanzione	<b>Art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997</b>
	Entro un anno dalla violazione, se non è previsto l'adempimento della dichiarazione periodica		
<b>Omessa presentazione della dichiarazione</b>	<b>Entro 90 giorni dal termine previsto per l'adempimento dichiarativo</b>	<b>1/12 dell'entità minima della sanzione</b>	<b>Art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997</b>

**NOTA:** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4-12-2009 con il quale la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile, è fissata all'1% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2010.